

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - azione giudiziaria per il rispetto delle - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16808 del 09/08/2016

Domanda per violazione della distanza da costruzione e domanda per violazione della distanza da veduta - Diversità - Fondamento - Conseguenze.

La disciplina sulle distanze delle costruzioni dalle vedute, di cui all'art. 907 c.c., ha natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo diversi da quella delle distanze tra costruzioni, di cui all'art. 873 c.c., poiché la prima mira a tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, mentre la seconda è volta ad evitare la formazione di intercapedini dannose, sicché incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, a fronte di una domanda che denuncia la violazione delle distanze tra le costruzioni, condanni il convenuto per la violazione dell'art. 873 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16808 del 09/08/2016